



Commissione Permanente Conciliativa seduta del 15 novembre 2013

Oggetto: Linee comuni di comportamento da adottare nel corso delle sedute della Commissione Permanente Conciliativa in assenza di una delle due parti (attrice o convenuta).

A chiarimento di quanto previsto dall'art.6 della Legge n.63/1985 "Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato";

considerato che il processo verbale previsto dal comma 5 dell'art.6 della Legge n.63/1985 "ha efficacia di titolo esecutivo in forza di apposito Decreto emesso dal Commissario della Legge."

la Commissione Permanente Conciliativa delibera e dispone

ai sensi del comma 3 dell'art.6 della Legge n.63/1985 che " *Le parti possono farsi assistere da tecnici o consulenti di loro fiducia*" e nei casi di assenza nella riunione convocata della parte attrice o convenuta, dovrà essere presentata per iscritto prima dell'inizio della vertenza la procura speciale a rappresentare ad ogni effetto di legge la parte assente.

La procura inoltre dovrà anche contenere il mandato a transare o a conciliare per conto della parte assente.

Nel caso in cui il rappresentante incaricato della parte assente a transare e a conciliare sia un libero professionista non iscritto ad un albo professionale della Repubblica di San Marino, la Commissione Permanente Conciliativa richiederà di produrre un attestato della sua domiciliazione c/o Studio Legale RSM e la presenza nella seduta di un libero professionista iscritto all'albo di cui sopra.

In assenza di queste condizioni, la Commissione Permanente Conciliativa rinvierà alla prima seduta utile, precisandone i motivi, l'esame della vertenza e il tentativo di conciliazione ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge n.63/1985.

Infine si precisa che l'eventuale rinvio della seduta della Commissione Permanente Conciliativa è previsto anche nei seguenti 2 casi:

- a) Richiesta congiunta di entrambe le parti motivata dalla necessità di avere tempo per il perfezionamento della trattativa in corso per un accordo transativo e conclusivo della vertenza;
- b) l'impossibilità a presenziare alla seduta, per improvvisi e gravi motivi, che impediscono alle parti di essere anche rappresentate.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE CONCILIATIVA



REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4

T +378 (0549) 882195 - F +378 (0549) 882190 - info.udl@pa.sm

www.ufficiodellavoro.sm